

RISOLUZIONE (UE, Euratom) 2017/1608 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 aprile 2017****sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discharge alla Commissione per l'esercizio 2015**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2015 [COM(2016) 475 — C8-0338/2016] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2015, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la sua decisione del 27 aprile 2017 sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione ⁽⁵⁾, e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
 - vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015 (05876/2017 — C8-0037/2017),
 - visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0160/2017),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
- B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su aspetti importanti che attengono all'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio della sua funzione di autorità di discharge;
- C. considerando che le osservazioni del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione precipitata del 27 aprile 2017 sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione;

Parte I — Relazione speciale n. 18/2015 della Corte dei conti dal titolo «L'assistenza finanziaria fornita ai paesi in difficoltà»

1. prende atto delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti (la «Corte»);
2. accoglie con favore la prima relazione speciale della Corte sulla governance economica nell'Unione e attende con interesse le relazioni imminenti che saranno pubblicate nel prossimo anno;

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2015.⁽²⁾ GU C 380 del 14.10.2016, pag. 1.⁽³⁾ GU C 375 del 13.10.2016, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 380 del 14.10.2016, pag. 147.⁽⁵⁾ Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0143 (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.